

9. RITENUTA DI ACCONTO ANCHE PER AGENZIE DI VIAGGIO, AGENTI MARITTIMI E AGENTI DI IMPRESE PETROLIFERE

L'articolo 25-bis, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 ha previsto fino al 28 febbraio 2026 un esonero dall'applicazione della ritenuta di acconto sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari percepite:

- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.

Dal 1° marzo 2026 anche nelle casistiche sopra evidenziate diviene obbligatoria l'applicazione della ritenuta di acconto sulle imposte sul reddito, nella seguente misura:

- in via ordinaria, pari al 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte (sostanzialmente, pari all'11,5%);
- in via facoltativa, solo qualora ci si avvalga in via continuativa di dipendenti o di terzi, pari al 23% sul 20% delle provvigioni corrisposte (sostanzialmente, pari al 4,6%).

L'effettuazione ridotta nella misura del 4,6% della ritenuta di acconto necessita della preventiva comunicazione al proprio committente di una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti previsti (cioè la presenza in via continuativa di dipendenti o di terzi): la trasmissione della comunicazione può avvenire mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 16 marzo 2026 per i contratti già in essere alla data del 1° marzo 2026.

Di regola, inoltre, l'invio al proprio committente della comunicazione utile al fine dell'applicazione della ritenuta del 4,6% anziché della ritenuta ordinaria del 11,5% deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'applicazione della ritenuta ridotta.



Si segnala che la nuova disposizione normativa "segue" il criterio di cassa: pertanto, anche se le provvigioni sono maturate anteriormente al 28 febbraio 2026 rileva ai fini dell'applicazione della ritenuta la data di pagamento, nel caso sia successiva al 1° marzo 2026.

Le ritenute di acconto operate sulle provvigioni corrisposte dovranno essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, con il codice tributo 1040 e l'indicazione del mese e dell'anno in cui è stato effettuato il pagamento.